



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AIA – SILENZIO ASSENSO

TAR Umbria, Sez. I, n. 311/2024: AIA – modifica non sostanziale – art. 35 DL 77/2021

Il TAR Umbria ha l'occasione di tornare sull'applicazione dello specifico meccanismo di semplificazione previsto dall'art. 35, commi 2 e 3 del DL 77/2021, finalizzato a promuovere l'economia circolare: la disposizione prevede, infatti, che si qualifichi come non sostanziale la modifica connessa alla sostituzione di combustibili tradizionali con CSS-combustibile, purché siano rispettate alcune condizioni, ovvero: a) conformità del CC-combustibile ai requisiti del DM 22/2013, art. 13; b) non vi sia incremento di capacità produttiva autorizzata; c) sia garantito il rispetto dei limiti alle emissioni previste per il coincenerimento di rifiuti.

In presenza di queste condizioni, l'intervento va comunicato all'autorità competente e può essere realizzato se quest'ultima rimane silente per i successivi 45 giorni; nel caso in cui l'impianto non sia già autorizzato all'operazione R1 (utilizzo di rifiuti come combustibile), l'autorità competente provvede anche all'aggiornamento dell'autorizzazione in essere.

Se, invece, l'autorità competente ritiene che la modifica sia sostanziale perché non rispettosa dei requisiti sopra elencati, deve darne comunicazione entro 30 giorni, ordinando al gestore di presentare la domanda di nuova autorizzazione. In tal caso, non opera il meccanismo semplificatorio e la modifica non può essere realizzata se non a valle dell'ottenimento della nuova autorizzazione.

Il TAR Umbria precisa che l'art. 35 del DL 77/2021 non ha rilevanza meramente procedurale, bensì esprime una presunzione relativa di non sostanzialità disposta a monte dal Legislatore, il quale si "è preso cura di individuare e generalizzare il punto di equilibrio tra le esigenze ambientali connesse all'utilizzo ed al consumo delle fonti energetiche fossili, quelle, parimenti rilevanti sotto il profilo ambientale, della gestione dei rifiuti non pericolosi (...) e, infine, quelle della produzione industriale".

Laddove, quindi, "il livello di rischio connesso a determinate attività sia stato puntualmente definito dai decisori centrali sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, attraverso la specifica individuazione di limiti e di prove cui devono conformarsi le successive determinazioni delle autorità locali", compito dell'autorità è verificare il rispetto dei suddetti limiti/prove/condizioni e non può essere invocato il principio di precauzione.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_pg&nrg=202200442&nomeFile=202400311_01.html&subDir=Provvedimenti